

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 31 gennaio 2025

**D.d.s. 29 gennaio 2025 - n. 1030
Abrogazione del d.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750 e
aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia
bungii* (Faldermann) in Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e ss.mm.ii.;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Considerato che *Aromia bungii* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato 1 parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo nel periodo 2021-2024 dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia ha subito modifiche;

Ritenuto, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare in toto il d.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750 che per

la parte relativa alle delimitazioni delle aree viene sostituito dal presente atto e dal relativo allegato, parte integrante e sostanziale dello stesso, mentre per la parte relativa alle misure di eradicazione verrà sostituito da successivo provvedimento;

- definire l'area delimitata così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che l'area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona con un raggio di 100 metri intorno alle piante che, nel periodo 2021-2024, sono state rilevate infestate da *Aromia bungii* o con segni/sintomi attribuibili alla sua presenza;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- dichiarare che il territorio della Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;
- rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione», che per la parte relativa alle delimitazioni delle aree viene sostituito dal presente atto e dal relativo allegato, parte integrante e sostanziale dello stesso, mentre per la parte relativa alle misure di eradicazione verrà sostituito da successivo provvedimento;

2. di definire l'area delimitata così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che l'area delimitata sia composta da:

- una zona infestata, ossia la zona con un raggio di 100 metri intorno alle piante che, nel periodo 2021-2024, sono state rilevate infestate da *Aromia bungii* o con segni/sintomi attribuibili alla sua presenza;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

4. dichiarare che il territorio della Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni